

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 27/04/2011 n. 2482

d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

Secondo il principio di strumentalità delle forme, l'invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti per il raggiungimento dello scopo perseguito. Anche in forza del suddetto principio la produzione di un elenco di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del bando, richiesto quale requisito ai fini della partecipazione, può considerarsi espletata attraverso la produzione di documentazione contabile contenente l'elenco delle fatture emesse e dunque dei servizi prestati con specificazione della natura degli stessi e del relativo importo.